

Articolo 1, comma 209-bis
(Assunzioni presso le università)

L'**articolo 1, comma 209-bis**, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza le università statali, per il **2019**, in deroga alle vigenti facoltà di assunzione, a stipulare contratti per **ricercatori a tempo determinato di "tipo b"** e a bandire procedure per la **chiamata di professori universitari di seconda fascia** riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

In particolare, si stabilisce che – a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (**FFO**), come integrato dalla stessa legge di bilancio (v. articolo 1, commi 209 e 583), – le università sono autorizzate, anzitutto, a stipulare contratti con **ricercatori di "tipo b"** (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010), nel limite di **€ 10 mln per il 2019** e di **€ 30 mln annui dal 2020**. Le risorse sono ripartite tra le università con **decreto** del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dall'entrata in vigore della legge.

Si valuti l'opportunità di coordinare questa previsione con quella recata dall'articolo 1, comma 209, che ha incrementato il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di 1000 contratti per ricercatori a tempo determinato di "tipo b".

Per approfondimenti, si veda la scheda di lettura relativa all'art. 1, co. 209, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel [Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. I](#), del 10 dicembre 2018, e quella relativa all'art. 1, co. 583, del ddl di bilancio 2019 (A.S. 981) riportata nel [Dossier del Servizio Studi n. 58/4 - Sezione I - Vol. II](#), del 10 dicembre 2018.

Inoltre, sempre a valere sulle risorse del **FFO**, come integrato dalla stessa legge di bilancio, la disposizione in esame autorizza le università a bandire, nel limite di spesa di **€ 10 mln annui dal 2020**, procedure per la **chiamata di professori di seconda fascia** riservate ai **ricercatori universitari a tempo indeterminato** (ruolo ad esaurimento, a seguito della L. 240/2010) in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN), tenuto conto di quanto previsto all'art. 29, co. 9, della L. 240/2010¹⁸. Anche tali risorse sono ripartite tra le università con **decreto** del Ministero

¹⁸ L'**art. 29, co. 9**, della **L. 240/2010** ha disposto che, a valere sul FFO, è riservata una quota non superiore a € 13 mln per il 2011, € 93 mln per il 2012 e **€ 173 mln annui dal 2013**, per la chiamata di professori di seconda fascia, secondo le procedure di cui agli artt. 18 e 24, co. 6, della stessa legge e di cui all'art. 1, co. 9 della L. 230/2005.

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro **60 giorni** dall'entrata in vigore della legge.

Più nello specifico, per la copertura dei posti di **professori di seconda fascia**, la norma in esame stabilisce che si provvede:

- per **almeno la metà** dei posti, mediante espletamento di **procedure di chiamata**, riservate a ricercatori a tempo indeterminato, bandite ai sensi dell'art. 18 della L. 240/2010.

L'art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall'art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio **regolamento**, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori¹⁹, la **chiamata dei professori** di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l'altro, alla pubblicità del procedimento, all'ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, alla formulazione della proposta di chiamata e all'approvazione della stessa.

- per **non più della metà** dei posti, mediante **valutazione dei ricercatori** a tempo indeterminato **già in servizio presso il medesimo ateneo**, ai sensi dell'art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, da effettuarsi **entro il 31 dicembre 2021**.

In base all'art. 24, co. 6, della L. 240/2010, **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno** successivo alla data di entrata in vigore della legge – dunque, **fino al 31 dicembre 2019** –, la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24 (in base alla quale nel terzo anno del contratto di ricerca di tipo “b” l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia) può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di **ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo**, che abbiano conseguito l'ASN. A tal fine, le università possono utilizzare **fino a metà delle risorse** equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo.

Dunque, la disposizione in esame sembrerebbe estendere la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 24, co. 6, della medesima L. 240/2010 fino al **31 dicembre 2021**.

¹⁹ Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.